

IL TRIBUNALE DI CATANZARO

SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico Dott. Antonio Scalera ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 835 del R.G.V.G. dell'anno 2014 avente ad oggetto domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, introdotto

DA

XXXXXXXX (alias XXXXXXXXXX), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso depositato in data 3.3.2014, dall'avv. Piero Lucà, elettivamente domiciliato nel suo studio in Crotone, alla via Cutro, n. 52

RICORRENTE

CONTRO

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Come da ricorso depositato in data 3.3.2014.

FATTO E DIRITTO

1. XXXXXXXXX (alias XXXXXXX), nato a Chandpur, in Bangladesh, con ricorso depositato in Cancelleria in data 3.3.2014, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone aveva deciso di non riconoscere la protezione internazionale, neppure ravvisando i presupposti per il permesso di soggiorno per motivi umanitari.



Ιl censurato ricorrente hа la pronuncia Commissione, ritenendola erronea nel merito; ha chiesto, pertanto, che, in accoglimento del ricorso, gli fosse riconosciuto lo status di rifugiato o, in gli fosse concessa subordinata, che la protezione sussidiaria o umanitaria; che l'Ente resistente fosse condannato al pagamento delle spese e competenze giudizio.

In data 23.5.2014 si è costituito in giudizio il **Ministero dell'Interno**, depositando fascicolo di parte contenente una memoria difensiva e documenti allegati ed opponendosi al ricorso avversario.

La procedura, istruita mediante l'acquisizione di documenti e l'audizione del ricorrente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2015.

- 2. Deve essere, anzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che è stato depositato nel termine prescritto dall'art. 19 della d. lgs. 1.9.2011, n. 150 ovverosia entro trenta giorni dalla data di notifica (19.2.2014) del provvedimento impugnato.
- 3. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
- 4. Il ricorrente ha riferito alla Commissione:
- di essere stato scoperto mentre intratteneva una relazione omosessuale e di essere stato denunciato al mullah che aveva emesso una fatwa a suo carico;
- di essere fuggito insieme al compagno in montagna, nella giungla;
- di essere stato accusato dal *mullah*, nel periodo in cui si era nascosto con il compagno, di aver provocato l'incendio di un negozio e di avere ucciso un'intera famiglia;
- di aver ricevuto dalla madre la notizia che il giudice, per questa accusa, lo aveva condannato a morte.



Le circostanze di cui sopra sono state confermate dal ricorrente in sede di audizione dinanzi a questo Tribunale.

5. Ritiene il Giudicante di dover disattendere la valutazione di non credibilità del ricorrente espressa dalla Commissione.

Invero, a mente dell'art. 3, comma 5 d. lgs. 19.11.2007, 251, "Qualora taluni elementi o aspetti dichiarazioni del richiedente 1a protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorita' competente decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) 1e dichiarazioni richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; il richiedente ha presentato la domanda protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo ritardarla; e) dai riscontri effettuati richiedente e', in generale, attendibile. ((Nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturita' e di sviluppo personale.))".

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato, al punto n. 58, che "nell'ambito delle verifiche compiute dalle autorità competenti, in virtù dell'articolo 4 di detta direttiva (n.d.r., direttiva 2004/83/CE) quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma purché



siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della medesima direttiva".

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata della norma citata.

Tale norma - si legge espressamente in Cass. 4.4.2013, n. 8282 - "costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento qiudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e tendenziale plausibilità dalla logica dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese".

Orbene, nel caso di specie, si ritiene che tutti i presupposti cumulativamente richiesti dal citato art. 3, comma 5, riproduttivo dell'art. 4 della direttiva 2004/83/CE, si siano verificati.

Ed invero:

<u>a)</u> "Il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda".

Il ricorrente ha fornito alla Commissione un racconto dettagliato della sua vicenda, precisando le sue esatte



generalità ("Vorrei precisare che il mio nome corretto è ANOWAR Sahel a differenza di ANOWAR Sohil riportato erroneamente nel modello C3"); il percorso di ("Vorrei precisare di avere studiato solamente per cinque 1987 al 1992 e non per sette anni, come anni dal erroneamente riportato nel modello C3"); il tempo di permanenza in Bangladesh prima della fuga (si verbale di audizione infatti, nel redatto dalla Commissione, che "il richiedente, a seguito della lettura del verbale precisa di essere rimasto per cinque mesi a Jashor, in Bangladesh, prima di andare in India, in quanto doveva preparare la fuga").

Altrettanto circostanziato è stato il racconto reso dal ricorrente nel corso della sua audizione dinanzi al Tribunale, ove sono state fornite precise indicazioni circa i luoghi di provenienza (NoygPara Rohinga Camp, vicino alla città di Cox's Bazar Teknap, nel sud del Paese).

b) "Tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti".

Il ricorrente ha prodotto una copiosa documentazione non solo davanti alla Commissione (cfr. documenti citati nel verbale di audizione, attestanti la sua provenienza dal campo profughi Nayapara Camp) ma anche nel corso dell'odierno giudizio (cfr. documenti prodotti all'udienza del 19.6.2015, relativi al procedimento penale a suo carico.

c) "Le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso".

Le circostanze allegate dal ricorrente circa la sua appartenenza all'etnia Rohingya trovano riscontro nella documentazione esibita alla Commissione e relativa alla sua provenienza dal campo profughi Nayapara Camp, vicino



a Cox's Bazar; campo profughi in ordine al si possono trarre informazioni leggendo, ad esempio, l'articolo "Bangladesh's Rohingya camps - promise or peril?", datato 25.11.2014, pubblicato da Integrated Regional Information Networks (IRIN) e consultabile sul sito www.refworld.org [accesso del 2.7.2015].

Inoltre, il fatto che il ricorrente sia stato accusato di avere cagionato la morte di alcune persone appiccando il fuoco ad un negozio è confermato dal decreto di condanna a morte emesso a suo carico in data 18.11.2013 dal Giudice Jamal Uddin Ahmed.

L'art. 302 del Codice Penale del Bangladesh, richiamato nel decreto giudiziale, prevede, infatti, la pena di morte tra le possibili sanzioni in caso di omicidio ("art. 302. Whoever commits murder shall be punished with death, or 102[imprisonment] for life, and shall also be liable to fine").

Il timore addotto dal ricorrente a motivo del suo orientamento sessuale trova fondamento nel fatto che in Bangladesh l'omosessualità è un reato punibile anche con l'ergastolo (cfr. art. 377 del Codice Penale) e che, secondo quanto si legge in "Freedom in the World 2015 - Bangladesh" del 31.3.2015, pubblicato da Freedom House, consultabile su www.refworld.org [accesso del 2.7.2015], la discriminazione sociale nei confronti degli omosessuali rimane la norma e decine di attacchi contro LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e trasgender) si registrano ogni anno.

Più in generale, la storia narrata dal ricorrente appare perfettamente compatibile con le persecuzioni di cui sono vittime gli appartenenti all'etnia Rohingya (come risulta da numerosi fonti; cfr., tra le più recenti, "The Rohingyas. The most persecuted people ion Earth", in The Economist 13.6.2015, pagg. 46-48) e con il clima di intolleranza nei loro confronti che si respire, sempre



più frequentemente, in Bangladesh ("Anti-Rohingya sentiment is high among Bangladeshi communities living near the camps, sometimes stoked by jealousy that Rohingyas receive food and other aid", tratto da "Bangladesh's Rohingya camps - promise or peril?", cit.).

d) "Il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla".

Il ricorrente, dopo aver lasciato il suo Paese il 2.2.2007, ha attraversato l'India, il Pakistan, l'Iran, la Turchia e la Grecia, dove si è fermato per cinque anni, presentando domanda di asilo, senza, tuttavia, conoscerne l'esito.

Egli è, quindi, sbarcato a Isola Capo Rizzuto il 19.6.2012 ed ha formulato domanda di protezione in data 12.10.2012.

e) "Dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale, attendibile".

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte si può concludere per un giudizio di complessiva attendibilità, ulteriormente dal comportamento mostrato in udienza dal ricorrente.

- 6. In conclusione, ritiene il Giudicante che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in favore dell'odierno ricorrente, essendo fondato il timore che, in caso di suo rientro in Bangladesh paese di cui non ha la nazionalità, essendo apolide, ma nel quale aveva la dimora abituale egli possa andare incontro a persecuzioni vuoi per motivi di razza (etnia Rohingya) vuoi in ragione del suo orientamento sessuale.
- 7. La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Antonio Scalera, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, visto l'art. 19 d. lgs. 1.9.2011, n. 150, così provvede:

- 1) riconosce a XXXXXXXXX (alias XXXXXXX), nato il XXXXXX a Chandpur (Bangladesh) lo status di rifugiato;
- 2) compensa integralmente le spese di lite;
- 3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso in Catanzaro, il 2.7.2015.

Il Giudice
Dott. Antonio Scalera